



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
13/05/2026, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7994/2023 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
13/05/2026, promossa da

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to
MARINONI FEDERICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo, sito in VIA SANT'ANTONINO 3/D *Parte_2* giusta
procura in calce all'atto di citazione,

OPPONENTE,

nei confronti di

Controparte_1 C.F. *P.IVA_2* in persona
dell'amministratore *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli
avv.ti ALBRICCI ELENA, BAJ LUCA, VETTERUTI SARA ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questi ultimi, sito in *Pt_2*
Passaggio Canonici Lateranensi, n. 12, giusta procura in calce
alla comparsa di costituzione e risposta,

OPPOSTO,

1

avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.

Conclusioni come da verbale di udienza del 13/05/2026.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 15/12/2023, **Pt_1** [...] promuoveva il presente giudizio nei confronti di **Controparte_1** opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2976/2023 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e domandando accertarsi la nullità o l'annullabilità delle delibere assembleari del 24/10/2022 e 07/07/2023, con condanna di controparte alla restituzione di quanto versato in esecuzione del provvedimento monitorio emesso anche ex art. 642 c.p.c., infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva nel presente giudizio **Controparte_1** che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Istruita documentalmente la causa e mutato due volte il giudice istruttore, la causa veniva assegnata definitivamente al sottoscritto Giudicante in data 19/12/2025, il quale rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 13/05/2026, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.

2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta, revocandosi il decreto ingiuntivo opposto, rigettandosi le restanti domande del **CP_1**, e dovendo dichiararsi la nullità delle delibere impugate per la parte concernente i lavori *de quibus*. La prima delle due, vale a dire quella del 24/10/2022 (di cui al doc. 4 dell'opponente), è nulla per inosservanza dell'art. 1135, primo

comma, n. 4), c.c., non essendosi costituito il fondo speciale ivi previsto. In tema, la giurisprudenza della Suprema Corte ha osservato come "Secondo quanto già affermato da Cass. Sez. 6 - 2, 25/05/2022, n. 16953, l'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., come modificato dapprima dalla legge n. 220 del 2012 e poi dal d.l. n. 145 del 2013, convertito nella legge n. 9 del 2014, prescrive che la medesima delibera di approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni provveda «obbligatoriamente» (e non più «se occorre») a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all'ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia così previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere. L'art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale "di importo pari all'ammontare dei lavori", ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, "in base a un contratto", correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c. La norma in esame è quindi volta alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. Una deliberazione maggioritaria dell'assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla" (così pag. 5-6 di Cass., ord. n. 9388 del 2023). L'opposta esegesi, del resto, non persuade, osservato come assumere che la costituzione del

fondo speciale sia un effetto *ex lege* della delibera e/o un mero obbligo di condotta si risolve in una interpretazione contraria al criterio letterale (necessariamente prevalente secondo l'art. 12 delle preleggi, per come evidenziato, *ex multis*, da S.U., sent. n. 23051 del 2022), visto che l'*incipit* della norma prescrive come "l'assemblea dei condomini provvede" e, dunque, delibera nei sensi indicati nei numeri che seguono. Tale è, del resto, l'avviso anche della giurisprudenza di merito successiva (in tal senso, *inter alia*, Trib. Padova, sent. n. 1436 del 2024).

2.1. Dalla nullità della delibera del 24/10/2022 derivano altresì la nullità di quella successiva del 07/07/2023 per i lavori *de quibus*, in quanto concernente il riparto dei lavori invalidamente deliberati nella prima, nonché la conseguente insussistenza del credito azionato monitoriamente.

2.2. Per le stesse ragioni deve condannarsi parte opposta alla restituzione, in favore dell'opponente, di quanto versato in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, tuttavia senza interessi e rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta ex art. 2033 c.c. ed essendo tali accessori stati chiesti tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni, pur essendovi un onere della domanda a tal proposito (in tema, *inter alia*, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21195 del 2004).

3. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opposta e vanno poste a carico della stessa; esse si liquidano in favore dell'opponente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande, il limite dell'ultima nota spese depositata (non contemplante la mediazione), la mera ma irrilevante ripetizione della identica fase decisoria per l'asignificativo dato del mutamento del Giudicante, in € 286,00 per spese vive ed € 6.713,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria/di trattazione € 903,00, fase decisoria € 2.905,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la penultima fase e ciò in ragione della natura documentale della stessa), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

3.1. Stante la mancata presentazione della parte opposta al procedimento di mediazione senza l'allegazione di un giustificato motivo, come da verbale prodotto, si condanna tale parte al pagamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato. In senso opposto non può assumersi che la preventiva dichiarazione dell'intenzione di non presentarsi alla mediazione giustifichi per ciò solo la mancata partecipazione al procedimento predetto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2976/2023 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Dichiarare la nullità delle delibere assembleari del 24/10/2022 e del 07/07/2023 per i lavori controversi;
3. Condanna **Controparte_1** al pagamento, in favore di **Parte_1** di quanto da quest'ultima versato in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna **Controparte_1** al pagamento, in favore di **Parte_1** delle spese processuali, liquidate in € 286,00 per spese vive ed € 6.713,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
6. Visto l'art. 12bis, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, condanna **Controparte_1** al pagamento dell'importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.

Bergamo, 13/05/2026

Il Giudice unico
dott. Tommaso Del Giudice